



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di lunedì 24 febbraio 2014

EDITORIALI

[Fate qualcosa ... e fate presto](#)

di Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino

IMU E TRIBUTI LOCALI

[La bozza del modello IMU per gli enti non commerciali](#)

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

CASI CONTROVERSI

[Il professionista “rinnova” il leasing](#)

di Giovanni Valcarenghi

IVA

[Il magazzino in un paese UE](#)

di Ennio Vial, Vita Pozzi

ACCERTAMENTO

[Atto di classamento e motivazione: un obbligo che non si può eludere](#)

di Massimo Conigliaro

AGEVOLAZIONI

[La “Nuova Sabatini” si porta appresso anche nuovi adempimenti contabili](#)

di Fabio Landuzzi

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

EDITORIALI

Fate qualcosa ... e fate presto

di **Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino**

Molti ritengono, e noi siamo fra quelli, che il **Governo** che ha appena giurato nelle mani del Capo dello Stato rappresenti una sorta di **ultima spiaggia** per il nostro Paese, da troppi anni avviluppato su se stesso.

L'Esecutivo uscente, prigioniero della propria debolezza originaria, è stato **impalpabile**, facendo poco, troppo poco, in una situazione nella quale invece bisognava per forza di cose osare.

Non si può ora essere certo **ottimisti**, perché lo scenario parlamentare è il medesimo, ma si può solo sperare che vi sia una **scossa salvifica** per un Paese stanco e sfiduciato.

Sul versante a noi più familiare, quello **fiscale**, l'anno che ci siamo lasciati alle spalle è stato senza dubbio particolarmente **negativo**, incentrato in larga misura su sterili discussioni sulla soppressione dell'Imu.

I provvedimenti che sono stati emanati in molti casi, per utilizzare un eufemismo, non brillano dal punto di vista della **tecnica legislativa** e molte delle riforme che sono state avviate **mancano dei decreti attuativi** (fra i provvedimenti del Governo Monti e di quello Letta ne mancherebbero all'appello 469).

E allora che cosa dobbiamo chiedere al nuovo Esecutivo?

Che faccia **poche cose**, però sul serio, e le faccia rapidamente, per dare il segno che vi sia un risveglio dal **torpore** che sembra aver paralizzato la vita pubblica di questo Paese.

Molte delle misure "annunciate" appaiono **condivisibili**, quanto meno alla luce dell'obiettivo primario di questo Esecutivo, che come tutti i Governi che si sono succeduti nel nostro Paese, confida nel fatto che il contrasto all'evasione fiscale possa portare a recuperare quelle risorse necessarie per far ripartire l'economica.

Da questo punto di vista si parla di **ridurre la soglia per l'utilizzo dei contanti**, portandola a 500 euro, di un **potenziamento della banca dati** dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia, in grado di incrociare i dati di tutti i contribuenti, dell'introduzione graduale dell'obbligo della **fatturazione elettronica**.

Per quel che concerne invece il **carico impositivo**, pare vi sia all'orizzonte una **detassazione dell'Irpef per i redditi medio – bassi**, così come di un **taglio dell'Irap del 10%** per le imprese che assumono, mentre dovrebbe salire al 22% il prelievo sulle **rendite finanziarie**; smentita invece l'ipotesi di una **patrimoniale**.

Ma il nodo centrale è quello della **burocrazia**, che il neo Presidente del Consiglio ha definito proprio oggi la **“madre di tutte le battaglie”**.

Insieme ai nostri Clienti sperimentiamo quotidianamente – e il nostro giornale riceve molte segnalazioni da questo punto di vista – come la burocrazia rappresenti davvero l'**insidia maggiore** per chi porta avanti un'attività economica in Italia.

Dai tempi biblici necessari per l'espletamento di ogni pratica ai controlli miopi dell'Amministrazione finanziaria, dalla (in)certezza del diritto agli inaccettabili tempi della giustizia: tutto questo rappresenta un **fardello** che il Paese semplicemente non può più permettersi di reggere.

Ed è proprio qui che sta la scommessa: solo una **rivoluzione “culturale”** può portare ad un cambiamento così radicale e necessario al tempo stesso.

Da questo punto di vista sarebbe bello se l'Agenzia delle Entrate si rendesse promotrice di questa svolta, ridefinendo i propri target ed il proprio modus operandi focalizzandosi sul contrasto alla **“vera” evasione**, e non puntando, come spesso accade, al recupero di gettito *tout court* anche dove l'evasione non c'è, ma c'è soltanto la faticosa e magari controversa applicazione di norme che sembrano fatte apposta per essere equivoche.

Come questa **rivoluzione “culturale” possa concretamente innescarsi non è chiaro**, ma pensandoci bene è anche **pretenzioso** chiedere agli altri un **cambio di passo** quando noi come categoria professionale siamo impantanati da anni ... anche in questo caso, a maggior ragione, vale l'appello **“fate qualcosa ... e fate presto”**.

IMU E TRIBUTI LOCALI

La bozza del modello IMU per gli enti non commerciali

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

E' stata resa nota la prima [bozza della dichiarazione IMU](#), con le relative istruzioni, che **gli enti non commerciali sono tenuti a presentare** per dichiarare le modalità di assoggettamento al tributo municipale degli immobili posseduti.

Mentre il modello si presenta abbastanza snello, con tre quadri da compilare, le allegate istruzioni risultano invece abbastanza corpose e assumono la "dignità" di **circolare riepilogativa** in materia di IMU dovuta dagli enti non commerciali andando, per la verità, a volte anche oltre quanto previsto dal dettato normativo.

Il punto focale è che gli enti non commerciali sono tenuti alla presentazione della dichiarazione sia per comunicare gli immobili cui si applica l'**esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lett. 1) del D.Lgs. n. 504/1992** (emanato in materia di ICI ed espressamente richiamato anche per quanto riguarda l'IMU) sia per segnalare gli immobili cui la predetta esenzione **non si applica o si applica solo parzialmente**. Secondo quanto prevede il comma 2 dell'art. 91-bis del D.L. n. 1/2012 prevede infatti che se l'unità immobiliare ha un utilizzo misto l'esenzione sopra ricordata si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'**attività di natura non commerciale**. Se non è possibile effettuare un frazionamento catastale dell'immobile l'esenzione si applica in **proporzione all'utilizzo non commerciale dell'immobile**. Con il DM n. 200/2012 sono stati individuati i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali legati, in primo luogo, al rispetto di specifiche **clausole statutarie** (che, in linea generale, devono prevedere l'obbligo di reinvestimento degli utili nell'attività e la loro non distribuibilità) nonché, in relazione alle singole tipologie di **attività specificatamente individuate** (assistenziali e sanitarie, didattiche, ricettive, culturali e ricreative e sportive cui si aggiunge, dal 2014, anche quella di ricerca scientifica) le specifiche **modalità di svolgimento dell'attività**.

In proposito, si osserva, per inciso che il legislatore riconosce lo svolgimento dell'attività con modalità "non commerciali" anche nei casi in cui la prestazione sia resa dietro un corrispettivo dal valore ritenuto simbolico (secondo parametri fissati dal Comune di riferimento, è vero, ma sempre di atto di scambio si tratta...). Sotto questo profilo, le istruzioni alla compilazione della dichiarazione IMU prevedono ora **parametri più precisi** rispetto a quanto non indicato nel regolamento (ad esempio, per quanto riguarda l'istruzione è indicato il riferimento al "costo medio per studente" cui si devono confrontare gli importi richiesti per la frequenza) e a volte **più restrittivi** (escludendo tout court, ad esempio, tra le strutture ricettive, quelle che non

prevedono l'accessibilità limitata ai destinatari propri delle attività istituzionali e la discontinuità nell'apertura). Per le **associazioni e società sportive dilettantistiche** riconosciute dal CONI gli importi richiesti ai tesserati rappresentano quote di iscrizione per lo svolgimento di un ben definito percorso formativo e sono quindi considerati di "carattere simbolico".

In ogni caso, la dichiarazione IMU prevede, per ciascuna tipologia di attività, l'indicazione dei **parametri necessari per il calcolo della percentuale di imponibilità**. L'ultimo quadro della dichiarazione è destinato alla determinazione **dell'imposta dovuta**.

Secondo quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2014 (L. n. 147/2013) gli enti non commerciali sono tenuti alla presentazione della dichiarazione **esclusivamente in via telematica**. Circa il **termine di presentazione** del modello le istruzioni rinviano a quanto espresso nella [**risoluzione n. 1/DF del 2012**](#) secondo la quale per conoscere il termine di presentazione del modello è necessario attendere la pubblicazione del decreto definitivo di approvazione del modello IMU per gli enti non commerciali e delle relative istruzioni. In quel provvedimento va infatti indicato il termine di presentazione delle dichiarazioni relative al 2013 (nonché, si ricorda, anche quello delle dichiarazioni per il 2012). Tale termine non dovrebbe comunque discostarsi da quello "a regime", stabilito dal comma 12-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, secondo il quale la dichiarazione deve essere presentata entro il **30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Si ricorda infine che per il pagamento dell'IMU sono previste **tre rate** di cui le prime due, di importo pari ciascuna al **50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente**, devono essere versate entro il 16 giugno e il 16 dicembre, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il **16 giugno dell'anno successivo** a quello cui si riferisce il versamento. Per l'anno 2013, il conguaglio dell'IMU dovrà avvenire contestualmente al versamento della prima rata dovuta per l'anno 2014.

CASI CONTROVERSI

Il professionista “rinnova” il leasing

di **Giovanni Valcarenghi**

Pur in attesa di una conferma ufficiale di prassi, riteniamo che l'anno 2014 si caratterizzi per una sorta di rivitalizzazione della **rilevanza fiscale degli acquisti immobiliari** nel comparto dei lavoratori autonomi.

Infatti, l'emanazione della legge di stabilità per il 2014, l'inserimento nell'articolo 54 del TUIR di specifiche regolamentazioni in merito alla durata della deduzione dei canoni di leasing immobiliare, ci porta a ritenere che si possa tranquillamente concludere per il **definitivo abbandono del precedente meccanismo di irrilevanza assoluta** che ci ha accompagnato dall'anno 2010. Le indicazioni provenienti dal settore delle società di leasing, inoltre, fanno pensare ad una **modifica concordata**, visto il drastico calo delle operazioni supportate da la locazione finanziaria.

Preso atto di quanto sopra (e precisato che, a nostro modo di vedere, a medesime conclusioni si giunge in merito agli acquisti diretti), si tratta di comprendere come risolvere la situazione alquanto paradossale di coloro che, negli scorsi 4 anni (dal 2010 al 2013), avessero acquistato beni immobili utilizzati strumentalmente per lo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo **senza poter beneficiare di alcun vantaggio fiscale**.

La tentazione che li assale è quella di:

1. programmare una operazione di lease – back, nel caso di acquisto diretto del bene in proprietà;
2. programmare una novazione del contratto, nel caso di acquisto del fabbricato in leasing.

Nella **prima ipotesi**, non dovrebbero esserci particolari problemi operativi, poiché la eventuale plusvalenza ritratta dalla cessione del bene non è imponibile, proprio per la irrilevanza fiscale del costo di acquisto; il successivo riacquisto ricade a pieno titolo nella nuova norma e potrà generare canoni deducibili su un arco temporale di 12 anni. Peraltro, l'operazione sarebbe accompagnata da un introito finanziario che potrebbe essere valutato positivamente dal precedente proprietario.

Nel **secondo caso**, invece, si tratta di concordare con la società di leasing un contratto dal contenuto nuovo rispetto al precedente, di modo che si possa giustificare l'avvenuta

novazione, ad esempio per effetto di una più vantaggiosa misura degli oneri finanziari in caso di accorciamento del periodo di locazione, oppure di un maggior respiro finanziario in caso di allungamento. Ovviamente, si dovranno verificare i costi della operazione, sia a livello di pratiche amministrative della società di leasing che di eventuali altri carichi accessori.

Ma il vero dubbio che assale gli operatori che si accingano a pianificare le suddette procedure è quello di un **possibile disconoscimento** delle stesse da parte della Agenzia delle entrate.

Intravedendo nelle pratiche un intento elusivo, oppure un abuso del diritto, l'amministrazione potrebbe giungere a negare i benefici fiscali ritratti dall'operazione, ritenendoli gli unici motivi per cui si è provveduto alla transazione.

Ed appare evidente che **il beneficio fiscale è l'intento primario che si intende perseguire**, ma in ciò noi fatichiamo ad intravvedere una alea di pericolosità, proprio per il fatto che, diversamente ragionando, si avrebbe una norma che differenzia in modo indebito due contribuenti in relazione alla unica circostanza del momento di effettuazione della operazione.

E, si badi bene, poiché si contrappongono assoluta indeducibilità e rilevanza fiscale, nemmeno pare si possa giustificare una siffatta conclusione con il semplice richiamo alla possibilità concessa al legislatore di regolare diversamente due ipotesi del tutto similari. Sarebbe stato, forse, possibile prevedere differenti percentuali di rilevanza del costo, ma non certo addivenire ad un divieto completo. In sostanza, anche la precedente norma che precludeva in modo assoluto la deduzione probabilmente era ammantata da un velo di presunta illegittimità.

Perché mai legittimare la deduzione del canone di locazione e vietare quella della quota di ammortamento o del canone di leasing? Perché costringere i lavoratori autonomi ad effettuare l'investimento per il tramite di un veicolo immobiliare che crea complicazioni gestorie non di poco conto?

Quindi, in definitiva, a noi sembra che l'operazione di lease back o quella di novazione del leasing immobiliare **possa ben essere posta in essere senza la automatica certezza di una contestazione** da parte dell'Agenzia delle entrate.

IVA

Il magazzino in un paese UE

di Ennio Vial, Vita Pozzi

Spesso le esigenze dei clienti portano l'imprenditore a istituire un **deposito merce** in un paese estero al fine di soddisfare prontamente le **richieste di acquisto** dei prodotti.

Il deposito può essere istituito in un **paese UE** o **Extra-Ue**. Nel presente intervento esaminiamo l'ipotesi del **deposito in ambito UE**.

La questione, in ambito comunitario, è regolata dall'art.[41 del D.L. 331/1993](#).

Uno dei principi cardine delle **cessioni intracomunitarie** è costituito dall'**onerosità** della cessione. In mancanza di tale requisito si ricade nell'alveo delle **operazioni nazionali**.

La lettera c) del comma 2, tuttavia, assimila alle **cessioni intracomunitarie** anche **l'invio** di beni nel territorio di **altro Stato membro**, mediante **trasporto** o **spedizione** a cura del soggetto passivo o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.

In sostanza, alla luce del co.3, **l'assimilazione non si applica** per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto di **perizie** o di operazioni di **perfezionamento** o di **manipolazioni** usuali o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficierebbero dell'**ammissione temporanea** in totale esenzione dai dazi doganali.

Da un punto di vista pratico sarà necessario dotarsi di un **rappresentante fiscale** o di una **identificazione diretta** nel Paese estero in modo da poter applicare il **reverse charge** sulla fattura non imponibile art. 41 D.L. 331/1993 che emettiamo dall'Italia.

Inoltre, sia il **soggetto cedente** che la propria **posizione iva** devono presentare rispettivamente il **modello Intrastat cessioni** e Intrastat **acquisti**.

Si tratta, a ben vedere, di **fatturazioni** che **rilevano** solamente sotto il profilo dell'**iva** essendo assente qualsiasi implicazione di tipo reddituale.

Scendendo nell'operatività concreta alcuni problemi si presentano alle imprese che dispongono di tali depositi. Innanzitutto, fermo restando **l'irrilevanza reddituale** della cessione, che **importo** va indicato in **fattura**? Tale ammontare rileva ai fini del **plafond**? Vi sono **profili**

impositivi nel **Paese estero** per quanto riguarda il comparto delle imposte dirette?

Ebbene, l'art.[**43, co. 4, D.L. 331/1993**](#) chiarisce che per le **introduzioni** di cui all'articolo 38, comma 3, lettera b) (ipotesi simmetrica a quella da noi affrontata), e per gli **invii** di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), la base imponibile è costituita dal **prezzo di acquisto** o, in mancanza, dal prezzo di **costo dei beni** o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni. Il costo di acquisto rappresenta un **criterio oggettivo** che evita i profili di criticità che potrebbero emerge dall'applicazione di metodi alternativi, invero qui non possibili, come quello del valore normale.

La seconda questione è invece affrontata dall'art.[**42, co. 2 D.L. 331/1993**](#) laddove viene stabilito che per gli **acquisti intracomunitari** effettuati senza pagamento dell'imposta a norma delle disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del D.P.R. Iva, **non si applica la disposizione** di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 1 del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

In sostanza, **queste operazioni non generano plafond** in quanto non costituiscono delle cessioni intracomunitarie propriamente dette bensì delle cessioni interne ad esse assimilate.

L'ultima questione attiene alla rilevanza sotto il profilo **dell'imposizione diretta** del deposito nel Paese estero.

In questi casi si deve prendere come punto di partenza la **normativa interna** dello Stato in cui il deposito è collocato, ma questa deve essere poi posta in relazione con il **disposto convenzionale** che, come noto, prevale sulla norma interna.

Il **Modello OCSE**, al quale si ispirano la maggior parte delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, afferma che “**non** si considera che vi sia una **stabile organizzazione** se:

- si fa uso di una **installazione ai soli fini di deposito**, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
- le merci appartenenti all'impresa sono **immagazzinate ai soli fini di deposito**, di esposizione o di consegna;
- le merci appartenenti all'impresa sono **immagazzinate ai soli fini della trasformazione** da parte di un'altra impresa; [...].

In sostanza, un **deposito** utilizzato esclusivamente per lo stoccaggio delle merci **non** costituisce una **stabile organizzazione** nel paese estero; di conseguenza, non esistendo la stabile organizzazione, **non** sussiste la **potestà impositiva** dello stato estero. Il deposito non rileva quindi ai fine delle imposte dirette.

ACCERTAMENTO

Atto di classamento e motivazione: un obbligo che non si può eludere

di Massimo Conigliaro

Troppe volte il **classamento immobiliare** risulta privo di concreta motivazione e rinvia a formule stereotipate che non lasciano realmente comprendere le ragioni per le quali sarebbe cambiato il valore fiscale di un'abitazione. Ed in questi casi l'**atto è nullo**. Lo ha ribadito la [**Corte di Cassazione con la sentenza n. 2386 del 4 febbraio 2014 \(Pres. Cicala, est. Caracciolo\)**](#).

Quando procede all'attribuzione d'ufficio di un nuovo classamento ad un'unità immobiliare a destinazione ordinaria, l'Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato classamento è dovuto a **trasformazioni specifiche** subite dalla unità immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione dei **parametri relativi alla microzona**, in cui si colloca l'unità immobiliare. Nel primo caso, l'Agenzia deve indicare le trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l'atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del **contesto urbano**; rendendo così possibile la conoscenza dei **presupposti** del riclassamento da parte del contribuente.

Nel caso trattato, l'Ufficio aveva indicato gli immobili presenti nella medesima zona che avevano rendita maggiore di quella dell'immobile in questione, pur avendo classe e categoria identiche, ritenendo che in tal modo il **classamento per comparazione** ad unità già censite dovesse ritenersi correttamente effettuato.

La Commissione Tributaria Regionale di Napoli aveva accolto la tesi erariale.

La parte contribuente ha proposto ricorso per Cassazione censurando la decisione per avere erroneamente omesso di considerare che l'atto di accertamento non era validamente motivato, non essendosi dato conto delle **ragioni giuridiche** e dei **presupposti di fatto** sulle cui basi la rendita catastale dell'immobile è stata variata.

Osserva la Cassazione che l'avviso dell'Agenzia del Territorio è conseguente alla richiesta del Comune di Napoli di provvedere alla **verifica dei classamenti** in essere e dell'eventuale assegnazione di nuovi classamenti, per una serie di fabbricati con **valori non aggiornati** ovvero **palesemente non congrui** rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche; dunque l'attribuzione di rendita è stata eseguita sulla base delle disposizioni fondate sull'**estimo comparativo**. L'Agenzia aggiungeva di avere effettuato il nuovo classamento

tenendo conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici dell'immobile, delle sue **caratteristiche edilizie** e del fabbricato che lo comprende, anche attraverso un dettagliato esame delle **mutate capacità reddituali** degli immobili ricadenti nella stessa zona aventi analoghe **caratteristiche tipologiche**, costruttive e funzionali, nonchè della **qualità urbana ed ambientale** del contesto insediativo, che aveva subito significativi miglioramenti a seguito dell'incremento delle infrastrutture urbane, **riconoscendo però** che la **motivazione** specifica del provvedimento era **limitata** all'enunciazione dei meri dati catastali.

E tale ultima circostanza è risultata **decisiva** per la Suprema Corte.

*“Ed infatti non si può tralasciare di considerare che – recentemente: Sent. n. 9629 del 13 giugno 2012, ma ricollegandosi ad un più antico orientamento che sembrava essere stato superato dall’indirizzo interpretativo valorizzato in questa sede dalla parte ricorrente: si veda, per tutte, Cass. Sez. 5^a civ., n. 25.2.2009, n. 4507 – la sezione quinta di questa Corte (provvedendo su casi del tutto analoghi a quello qui in esame) ha **modificato il proprio orientamento** sulla questione generale che costituisce nucleo logico essenziale anche della presente procedura, finendo con il ritenere che: “Quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve **specificare** se tale mutato classamento è dovuto a **trasformazioni specifiche** subite dalla unità immobiliare in questione; oppure ad una **risistemazione dei parametri** relativi alla **microzona**, in cui si colloca l’unità immobiliare. Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di **significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano**; rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del rilassamento da parte del contribuente”. Alla luce di tale indirizzo interpretativo, specificamente riferito alla questione del necessario contenuto motivazionale dei provvedimenti del genere qui considerato, appare conseguente ritenere che – sul punto – il motivo di ricorso appare manifestamente **fondato** e la sentenza impugnata sia meritevole di cassazione.*

La Corte ha quindi riformato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ha annullato il classamento originariamente impugnato per **carenza di motivazione**.

AGEVOLAZIONI

La “Nuova Sabatini” si porta appresso anche nuovi adempimenti contabili

di Fabio Landuzzi

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del [Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 27 novembre 2013](#) (DM) e poi della [Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567](#) (CM) ha trovato attuazione l'agevolazione comunemente nota sotto il nome di **“Nuova Sabatini”** che si concretizza nella concessione ed erogazione di un **contributo in conto interessi** in relazione ad operazioni di **finanziamento** per l'**acquisto e la locazione finanziaria** di macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.

Si tratta come noto di uno strumento di sostegno economico in operazioni di finanziamento degli investimenti compiuti da **imprese con sede operativa in Italia**, non in liquidazione né soggette a procedure concorsuali, e che non si trovano nelle condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà” nella definizione fornita nel regolamento CE n. 800/2008 (cd. Regolamento GBER). L'**oggetto dell'investimento** devono essere **beni nuovi di fabbrica**, e tecnologie digitali, classificabili nelle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dello Stato patrimoniale, con esclusione quindi di immobili e terreni.

Nel DM sono regolamentate le condizioni di **accesso**, la misura massima del contributo, le **modalità di concessione, erogazione e controllo**; la CM invece detta **termini e condizioni** per la presentazione delle domande per la concessione ed erogazione del contributo in conto interessi.

Dai documenti di attuazione, si evincono alcuni aspetti che riguardano la **formalizzazione dei documenti di spesa** nonché **l'intervento necessario degli organi di controllo** affinché la pratica di contribuzione possa esperirsi con successo. Vediamo quindi quali sono questi aspetti particolari inclusi nella regolamentazione della “Nuova Sabatini”.

In primo luogo, l'art. 10, co. 4, del DM, richiede che **sull'originale della fattura di acquisto** del bene o in generale dell'investimento, sia se relativa ad un pagamento in anticipo e sia se a saldo della fornitura, deve essere **riportata** “con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro” **la dicitura: “Spesa di Euro ____ realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall'articolo 2, comma 5, del Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69”**. La dicitura assume secondo il DM una **funzione sostanziale**, tanto che viene precisato che laddove la fattura di acquisto ne sia sprovvista, la stessa non è considerata valida ai fini

dell'agevolazione con la conseguenza che la corrispondente quota di contributo sarebbe revocata. Inoltre, è fatta richiesta alla società che beneficia dell'agevolazione di **conservare le fatture** ed i documenti relativi all'investimento **per un periodo di 10 anni dalla concessione dell'agevolazione**. Da tutto ciò deriva chiaramente un'attenzione maggiore che il sistema amministrativo contabile della società che compie l'investimento deve riservare a questo tipo di operazioni, rispetto a quanto comunemente viene fatto con le ordinarie fatture di acquisto di beni strumentali.

Poi, la CM prevede il **coinvolgimento del Presidente del Collegio sindacale** della Società, o in mancanza di un revisore; infatti:

- Al punto 7.6, è richiesto che l'erogazione del contributo sia soggetta al **completamento dell'investimento** da attestare con **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** da rendere entro 60 gg. dal completamento; questa dichiarazione deve essere **firmata** non solo dal legale rappresentante della società, ma anche **dal Presidente del Collegio sindacale o, in mancanza** di quest'ultimo, **da un revisore legale** iscritto al relativo registro.
- Al punto 8.1, è richiesto che la **richiesta di erogazione del contributo** e la documentazione allegata, debbano essere **sottoscritte** oltre che dal legale rappresentante della società, di nuovo anche **dal Presidente del Collegio sindacale o, in mancanza** di quest'ultimo, **da un revisore legale** iscritto al relativo registro.

Il fatto che venga richiamato esplicitamente il Presidente del Collegio sindacale desta francamente alcune **perplessità**, soprattutto alla luce dell'attuale assetto normativo della governance nelle SRL; in presenza di un **sindaco unico**, ad esempio, si ritiene che nulla dovrebbe ostare a che sia questo soggetto a poter sottoscrivere i documenti, salvo dover ricorrere ad un revisore esterno. Laddove poi, in una SRL o in una SPA, al collegio sindacale si affianchi l'**incaricato della revisione legale dei conti**, desta qualche perplessità il fatto che la CM richiami il Presidente dell'organo di controllo quando si tratta di attività che, come avviene nel caso della ricerca e sviluppo, sembrerebbero più propriamente rientrare nel campo di competenza del soggetto che svolge le funzioni di contenuto contabile come è appunto il revisore.

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

Settimana erratica per l'azionario

Settimana corta in Usa, con l'attenzione degli operatori focalizzata sulla pubblicazione delle Minute del Fomc, in mancanza di dati particolarmente indicativi e con la Reporting Season relativa al 4q 2013 che volge ormai al termine. Continua a dominare l'effetto maltempo.

Dow +1.06 %, S&P +1.15%, Nasdaq +1.3%.

I Mercati asiatici hanno avuto una performance positiva ma sicuramente erratica, vista la sequenza di dati contrastanti in Cina e Giappone, che hanno avuto influssi anche sul mercato delle commodities. Nikkei +3.8%, Hang Seng +0.9%, Sidney +1.54% . Shanghai -0.10%.

L'Eurostoxx 50, +0.76, si dimostra questa settimana meno performante ma più stabile, con minori oscillazioni giornaliere, visti i dati macro pubblicati dai quali è difficile estrarre una lettura univoca.

Il Dollaro si indebolisce contro Euro quasi fino a 1.3780, per poi cedere una figura in chiusura di settimana. Dalla lettura riferibile all'inizio del periodo, sessione del 17 Febbraio, il dollaro è passato da 101.38 a 102.60 contro Yen, con ovvii effetti positivi sugli esportatori nipponici. La tenuta ed il superamento dei livelli attuali potrebbe tentare di riportare la valuta americana sul teorico sentiero di apprezzamento contro la valuta del Sol Levante, che vede nel livello di 110 il sogno proibito dell'amministrazione Abe.

Settimana corta negli USA, dati contrastanti in Asia

La settimana in America è iniziata dopo il Week-End lungo dovuto al President's Day di lunedì 17. Per quanto riguarda invece la pubblicazione dei dati macroeconomici, ripresa ad un ritmo normale dopo la pausa successiva alla pubblicazione del Labor Report, sembra che gli analisti siano tuttora perplessi in merito al ruolo giocato dalle condizioni atmosferiche che, particolarmente pesanti in questo periodo, si pongono come il principale interrogativo delle ultime settimane. La crescita rimane solida e ciò che si vede in superficie è solo frutto della già citata distorsione? E' inoltre da considerare che il maltempo ha investito solo alcune zone; non è quindi l'unica chiave di lettura e quindi sembra essere necessario rimandare l'analisi alla fine dell'inverno, in modo da avere dati incontrovertibili sui quali basare i forecast.

C'era attesa per la pubblicazione delle Minute del primo FOMC presieduto da Janet Yellen; il quadro emerso sembra incerto, con i membri del Fomc che potrebbero rivedere la soglia del 6.5% della disoccupazione fissata per un aumento dei tassi. I membri del FOMC sono preoccupati per i numerosi focolai di crisi nei paesi emergenti, ma non credono in un impatto particolare sulla dinamica della crescita americana. La riduzione di 10 Bn USD a meeting degli acquisti della FED viene mantenuto in essere e, reiterando il concetto già espresso, il processo sarà indubbiamente DataDriven: solo una sostanziale deviazione nei dati pubblicati dal percorso prefissato potrà portare ad una riconsiderazione dell'entità degli acquisti di bond da parte della FED.

L'Asia e la Cina, in particolare, hanno riportato una serie di indicazioni contrastanti. Pechino chiude la settimana scorsa con una serie di dati molto forti in termini di esportazioni ed importazioni, accompagnati anche da un report che indica una forte espansione dell'attività estera sul territorio cinese.

Questi numeri vengono prontamente smentiti dalla pubblicazione di un indice Markit/HSBC nettamente inferiore alle aspettative e che, risultando inferiore al livello di 50, indica contrazione economica.

Analogamente, nonostante lo sforzo di People Bank Of China per dimostrare di avere tutto sotto controllo, l'espansione del credito a breve dimostra che, nonostante tutte le preoccupazioni in merito a credito, Shadow Banking, e liquidità a breve, la misura dei nuovi crediti concessi in Cina è molto più forte delle attese e si aggiunge ai già citati numeri sul Trade Balance a titolo di positivo indicatore di espansione economica E' però evidente che il risultato finale sia in netto contrasto con le affermazioni di PBoC.

In Giappone BoJ, per cercare di uscire da un periodo deflattivo che dura ormai da 15 anni, ha deciso di permettere alle banche un accesso al credito doppio di quanto stabilito in precedenza, di espandere la base monetaria a 70 Trillion Yen per anno e di continuare in un Quantitative Easing senza precedenti.

La manovra ha evidentemente indebolito lo Yen e rafforzato i corsi di tutti quegli esportatori, come Toyota, che fatturano per la maggior parte in Dollari ed in Euro. La mossa di BoJ cerca anche di andare a compensare un GDP uscito più debole delle attese e l'aumento dell'IVA in primavera. Ora si aspetta l'implementazione della terza "freccia" delle Abenomics, tutte le riforme che potrebbero rendere più semplice fare Business nel Sol Levante. La Corea, nonostante le oscillazioni valutarie, tiene e rimane in territorio positiva sostenuta dal Tech e e da Samsung in particolare, in attesa della presentazione del nuovo smartphone S5 la prossima settimana.

Una serie di dati macro non particolarmente univoci da leggere ha penalizzato la performance degli indici europei, i meno reattivi della settimana. Pesa soprattutto il livello dei PMI in Francia, uscito inferiore alle attese, e la composizione di quello tedesco, che vede la netta progressione dei servizi e la decelerazione della componente industriale. Analoga lettura è

stata fornita dallo Zew Index, con componente actual positiva ed aspettative in calo. Decisamente positiva l'accoglienza riservata dai mercati a Renzi, con Milano che ha mantenuto un forte vantaggio sulle altre piazze europee, e i btp che hanno visto lo spread scendere di 10 basis points dai livelli dell'asta. Se la scelta del segretario PD ha sollevato qualche perplessità in patria, all'estero il suo appeal sembra aver convinto, ed è probabile che gli effetti positivi si possano sentire ancora per qualche sessione.

Reporting Season in chiusura

Erano poche le trimestrali attese questa settimana ma aldilà dei risultati societari ha molto impressionato l'offerta che Facebook ha fatto nei confronti di WhatsApp, che verrebbe acquisita per circa 19 Miliardi di USD, un quarto cash e il resto carta contro carta.

Coca Cola ha riportato peggio delle aspettative e ha varato un piano di ristrutturazione per compensare le perdite di fatturato in tutto il mondo, causate dalla diminuzione dell'appeal delle bevande che contengono zuccheri. I risparmi di circa 800 milioni di USD all' anno verranno investiti in marketing e comunicazione per rinforzare la consapevolezza dei consumatori in merito a Coca Zero e alla nuova linea di bevande con cialde "a freddo", conseguenza della partnership con Green Mountain Coffee.

Wal-Mart è un'altra vittima eccellente delle condizioni atmosferiche avverse, che avevano già influenzato negativamente molti dati di carattere federale. Inoltre le Guidance per il 2014 non sono sicuramente brillanti, influenzate da un ambiente macro considerato dal management come particolarmente difficile per i consumatori.

Hewlett-Packard sembra, invece, essere stata in grado di cavalcare con successo soprattutto il mercato dei server e dei pc per uso corporate, nonostante il trend di calo delle macchine consumer, con un utile relativo al Q4 ed al FY 2013 migliore delle aspettative.

Tesla: La compagnia guidata da Elon Musk ha riportato utili migliori delle attese, presentato guidance migliori del previsto ed un numero di Model S vendute molto superiore al consensus. Inoltre, gli incontri tra Musk ed i vertici di Apple danno dinamicità al titolo, dopo le news relative ai problemi alle batterie delle auto prodotte dal leader delle vetture elettriche, considerati dalla casa come presunti.

Per la Stagione Utili europea, buoni i risultati di BHP, Air Liquide, Iberdrola,Credit Agricole, Swiss RE.

Negativi quelli di Thyssen, Lafarge, Dexia, Axa e, soprattutto, Peugeot.

Finisce la Reporting Season in USA, proseguono le trimestrali in Europa.

La prossima settimana sono attesi l'indice Case Shiller sullo stato del Real Estate nei principali distretti residenziali americani, le Pending Home Sales, la Consumer Confidence, gli Ordini di Beni Durevoli e la Michigan Confidence.

La reporting Season si conclude con i risultati di Home Depot.

In Europa, invece, sono previsti i report di Vivendi, Basf, Bayer, DSM, Solvay, Repsol, Airbus, Snam e Mediaset.

Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore dell'articolo.